

Edizione 11/2024

Condizioni generali d'assicurazione (CGA). Clientela privata PostFinance.

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

In collaborazione con:

 PostFinance

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla circa l'identità dell'assicuratore e il contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con termini di genere specifici, ma che sono validi per tutti i sessi.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi ERV (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 26, casella postale, CH-4002 Basilea. L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla protezione giuridica è: Coop Protezione Giuridica SA (denominata CPG nelle Condizioni generali d'assicurazione), Entfelderstrasse 2, CH-5001 Aarau. L'assicuratore che si fa carico dei rischi per il servizio di portineria è: Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni sulla Vita SA, St. Alban-Anlage 26, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è PostFinance SA (denominata stipulante nelle Condizioni generali d'assicurazione), Mingerstrasse 20, CH-3030 Berna.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce, unicamente al titolare di una carta di credito o prepagata valida ed emessa in Svizzera dallo stipulante, la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Le persone coassicurate sono coloro che vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta, ossia: coniuge o partner convivente, genitori, nonni e figli. Sono anche assicurati i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i minori in affidamento durante le vacanze o gli affiliati minorenni. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli. Questo elenco è conclusivo.

Chi è il debitore del premio?

Il premio è a carico dello stipulante.

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite p. es. dalla proposta, dalle informazioni per la clientela, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), da eventuali altre Condizioni particolari (CP) o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione. Qualora la persona assicurata sia domiciliata/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein, si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle presenti Condizioni generali d'assicurazione e nelle eventuali Condizioni particolari.

Di quale assicurazione si tratta?

Le assicurazioni che ha stipulato sono fondamentalmente assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA, CP).

Quali sono le prestazioni erogate?

L'ammontare o il limite massimo delle prestazioni e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nelle presenti CGA o nelle CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?

Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientra per esempio quanto segue:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV;
- in caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. in caso di sinistro, le persone assicurate sono tenute a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia con la presa di possesso della carta di credito o prepagata e termina con lo scioglimento del contratto della carta (disdetta o blocco definitivo senza carta sostitutiva da parte dello stipulante o del titolare della carta) o alla scadenza della validità della carta di credito o prepagata. Inoltre la copertura assicurativa termina mediante disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra PostFinance SA e la ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati, di preciso, sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. La ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informatica sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio nonché elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché i suoi diritti.

Quali sono gli altri punti da osservare?

Resta determinante in ogni caso il contratto d'assicurazione concreto.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata. Salvo indicazioni contrarie, le somme massime d'assicurazione si intendono per evento.

Descrizione della prestazione assicurativa	Importo massimo delle prestazioni in CHF				Campo di applicazione territoriale
	Mastercard Value	Classic/Standard	Gold	Platinum	
Assicurazione shopping Estensione della garanzia	1 anno, 500/anno	1 anno, 500/anno	2 anni, 1000/anno	3 anni, 3000/anno	in tutto il mondo
Garanzia del miglior prezzo (al massimo 5 eventi all'anno)	2000/anno	2000/anno	2000/anno	2000/anno	Svizzera
Assicurazione acquisti	500/anno	500/anno	1000/anno	2000/anno	in tutto il mondo
Spese di annullamento Mancata fruizione del viaggio in seguito a malattia, infortunio, decesso ecc.			12 500	25 000	in tutto il mondo
Spese supplementari in caso di partenza ritardata			12 500	25 000	in tutto il mondo
Protezione SOS Viaggio di ritorno, trasporto di ritorno e rimpatrio Trasporto d'emergenza in ospedale			30 000	60 000	in tutto il mondo
Spese di ricerca e salvataggio			25 000	50 000	in tutto il mondo
Interruzione del viaggio			3000	3000	in tutto il mondo
Spese supplementari per proseguire il viaggio			1500/persona o 1500/veicolo a noleggio	1500/persona o 1500/veicolo a noleggio	in tutto il mondo
Parte del pacchetto non fruita in caso di interruzione anticipata del viaggio			7500	15 000	in tutto il mondo
Viaggio per far visita a parenti (al massimo 2 persone) ricoverati in ospedale all'estero a partire dal 7° giorno			5000 per 2 persone al massimo	5000 per 2 persone al massimo	in tutto il mondo
Anticipo sulle spese per persona in caso di degenza ospedaliera all'estero			5000	5000	in tutto il mondo, al di fuori dello Stato di domicilio
Centrale d'allarme attiva 24 ore su 24			inclusa	inclusa	in tutto il mondo
Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo Supplemento spese di cura in caso di malattia e infortunio				1 000 000	in tutto il mondo, al di fuori dello Stato di domicilio
Ritardo del volo (coincidenza persa) Spese supplementari in caso di ritardo del volo >3 ore			400	800	in tutto il mondo, al di fuori dello Stato di domicilio
Bagagli Consegna tardiva dei bagagli >6 ore			300/persona e viaggio, 2000/anno	500/persona e viaggio, 4000/anno	in tutto il mondo
Furto, perdita			2500 per viaggio	5000 per viaggio	in tutto il mondo
Assicurazione infortuni di viaggio Prestazioni in capitale			150 000 (a titolo cumulativo 500 000)	300 000 (a titolo cumulativo 1 000 000)	in tutto il mondo
Servizio di portineria Servizio di portineria				inkl.	in tutto il mondo
Veicolo a noleggio Assicurazione franchigia			2000	5000	in tutto il mondo
Assicurazione perdita chiavi				300/chiave 1000/veicolo a noleggio	in tutto il mondo
Assicurazione di protezione giuridica Protezione giuridica acquirenti	25 000	25 000	25 000	25 000	in tutto il mondo
Protezione giuridica viaggi			150 000 50 000	150 000 50 000	Europa in tutto il mondo

Condizioni Generali d'assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali
- 2 Assicurazione shopping
 - 2.1 Assicurazione di garanzia
 - 2.2 Garanzia del miglior prezzo
 - 2.3 Assicurazione acquisti
- 3 Assicurazione viaggi
 - 3.1 Spese di annullamento
 - 3.2 Protezione SOS
 - 3.3 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
 - 3.4 Ritardo del volo (coincidenza persa)
 - 3.5 Bagagli
 - 3.6 Assicurazione infortuni di viaggio
 - 3.7 Servizio di portineria
- 4 Veicolo a noleggio
 - 4.1 Assicurazione franchigia per veicoli a noleggio
 - 4.2 Assicurazione perdita chiavi per veicoli a noleggio
- 5 Assicurazione di protezione giuridica
 - 5.1 Protezione giuridica acquirenti per carte di credito o prepagate
 - 5.2 Protezione giuridica viaggi per carte di credito
- 6 Glossario

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

- A L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein o che soggiornano abitualmente in uno di questi due Paesi.
- B La copertura assicurativa sussiste se **almeno il 51 %** della prestazione originaria (oggetto, prestazione di viaggio, veicolo a noleggio) è stata corrisposta con una carta di credito o prepagata valida (non disdetta o bloccata) emessa dallo stipulante.
- C La copertura assicurativa è valida per la durata della prestazione di viaggio prenotata (massimo 90 giorni).
- D **Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.**

1.2 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- a) che si erano già verificati o che erano prevedibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio; con riserva delle disposizioni concernenti il peggioramento di malattie croniche;
- b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati immediatamente diagnosticati da un medico al momento del loro insorgere o che sono stati confermati solo da un consulto telefonico;
- c) che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- d) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un parente consanguineo o acquisito della persona assicurata;
- e) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni in caso di imprevisti di viaggio;
- f) legati a rapimenti;
- g) che sono la conseguenza di ordini delle autorità, con riserva delle disposizioni della protezione giuridica viaggi;
- h) che si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
 - trekking ed escursioni in montagna oltre i 4000m sul livello del mare;
 - spedizioni,
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato; sono determinanti al riguardo le vigenti classi di pericolo stabilite dalla Suva;
- i) si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità prevista dalla legge o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
- k) che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o medicinali;
- l) risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
- m) causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- n) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- o) a seguito di una pandemia; fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena in caso di infezione.

1.3 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza delle spese.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.

C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

D Le disposizioni di cui alla cifra 1.3 A-C non sono applicabili alle prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità.

1.4 Altre disposizioni

- A Una volta verificatosi un sinistro, i diritti cadono in prescrizione dopo 5 anni.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).
- C Le prestazioni percepite indebitamente dal titolare della carta devono essere rimborsate alla ERV entro 30 giorni insieme alle relative spese insorte.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti le raccomandazioni diramate dalle autorità svizzere preposte, che sono il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- F In linea di massima la ERV eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere viene applicato il tasso di cambio del giorno in cui i costi sono stati pagati dalla persona assicurata.
- G Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV la propria pretesa derivante dal contratto d'assicurazione.
- H La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.5 Obblighi in caso di sinistro

- A La preghiamo di rivolgersi
- **in caso di emergenza** in Svizzera al numero di emergenza 144, all'estero al numero di emergenza locale e
 - alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero **+41 848 801 803** o al numero verde **+800 8001 8003**. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei giorni festivi). La centrale d'allarme consiglia la procedura più appropriata e organizza l'assistenza necessaria,
 - in caso di sinistro, al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, www.erv.ch/it/postfinance, schaden@erv.ch, n. di telefono +41 58 275 27 27,
- B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.
- C All'assicuratore occorre
- fornire tempestivamente le informazioni richieste,
 - consegnare i documenti necessari e
 - indicare le coordinate di pagamento (IBAN).
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi di viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E **È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e, su richiesta, metterli a disposizione della ERV.**

1.6 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

- A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.
- B L'obbligo dell'assicuratore di versare le prestazioni decade se
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,
 - vengono nascosti determinati fatti o
 - non vengono rispettati gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui verbale della polizza, verbale di accertamento, conferma e ricevute) e per questo motivo l'assicuratore subisce un pregiudizio.

2 Assicurazione shopping

2.1 Estensione della garanzia

2.1.1 Oggetti assicurati

- A L'estensione della garanzia copre i nuovi dispositivi acquistati con garanzia del fabbricante valida, prolungandola per la durata concordata.
- B Sono assicurati:
- a) elettrodomestici (cosiddetti «bianchi» come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, microonde, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane o spazzolini elettrici);
 - b) dispositivi elettronici di consumo (cosiddetti «bruni» come televisori, sistemi di home cinema, lettori audio, fotocamere, videocamere o dispositivi GPS);
 - c) dispositivi di comunicazione elettronica (cosiddetti «grigi» come telefoni cellulari, smartphone, tablet, dispositivi indossabili [wearable], computer, notebook, fotocopiatrici, scanner o console di gioco).
- C **Valore minimo della merce: CHF 50.–.**

2.1.2 Durata dell'assicurazione

Il periodo di estensione della garanzia inizia dalla fine della garanzia del fabbricante e ha una durata di 12 mesi (1 anno), 24 mesi (2 anni) o 36 mesi (3 anni), a seconda della carta di credito o prepagata utilizzata.

2.1.3 Prestazioni assicurate

- A L'assicurazione estende la garanzia del fabbricante e rimborsa le spese
- per la riparazione o la sostituzione in caso di danno che sarebbe stato coperto dalla garanzia del fabbricante originaria.
- B La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.1.4 Oggetti non assicurati:

- dispositivi/oggetti dell'economia domestica installati in modo permanente nello stabile, come climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- dispositivi che non dispongono di numero di serie o di garanzia del fabbricante;
- oggetti presi a noleggio o in leasing;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

2.1.5 Eventi e spese non assicurati:

- danni che non rientrerebbero nella garanzia del fabbricante originaria, come: fattori esterni, direttamente o indirettamente riconducibili a trasporto, consegna o installazione, interruzione di corrente, variazioni di corrente o linee di alimentazione e messa a terra erroneamente allacciate;
- danneggiamento conseguente a un sinistro, danni causati da utilizzo errato, danni da incendio, acqua o liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- danni conseguenti, spese di terzi, assistenza, ispezioni, perizie, pulizia, riparazioni estetiche che non influiscono sul funzionamento, materiale di consumo, virus, software o back-up difettosi, spese per lo smontaggio di dispositivi installati in modo fisso;
- danni che rientrano nella durata della garanzia del fabbricante originaria.

2.1.6 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente a ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta;
 - originale o copia della garanzia del fabbricante;
 - dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto del dispositivo e che può eseguire la riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;
 - tutti gli altri documenti rilevanti richiesti.

2.2 Garanzia del miglior prezzo

2.2.1 Oggetti assicurati

La garanzia del miglior prezzo assicura la differenza di prezzo, se la persona assicurata ha trovato un'offerta più conveniente per lo stesso oggetto.

La differenza tra il prezzo originariamente pagato e quello dello stesso articolo identico ridotto per un lasso di tempo limitato deve essere di almeno CHF 30.– o più. L'articolo identico offerto a un prezzo inferiore deve essere della stessa marca, dello stesso modello, con lo stesso nome e/o lo stesso numero, nonché offerto da un fornitore commerciale registrato in Svizzera (negozio, impresa di vendita per corrispondenza, fornitore su Internet o sito Internet, grande magazzino).

Valore minimo della merce: CHF 50.–.

2.2.2 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia dalla data di acquisto e dura 14 giorni.

2.2.3 Prestazioni assicurate e spese

- A L'assicuratore rimborsa
- la differenza tra il prezzo originariamente pagato con la carta assicurata, in base alla ricevuta d'acquisto (IVA inclusa) e/o all'estratto conto della carta di credito o prepagata, e il prezzo più basso dello stesso articolo.
- B La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.2.4 Beni e oggetti non assicurati:

- contanti come valori patrimoniali digitali (criptovalute, criptodenaro, coin, token ecc.) assegni, biglietti, azioni o altre cartevalori negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria, biglietti d'ingresso;
- pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- qualsiasi veicolo a motore, comprese auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- animali vivi o piante;
- beni deperibili come cibi, bevande, tabacchi o carburanti;
- pezzi unici prodotti su misura o personalizzati;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione;
- offerte in liquidazione, come articoli da «vendite di liquidazione per cessazione dell'attività»;
- articoli venduti tramite buoni del produttore o sconti per il personale, prodotti gratuiti o unici, impegni contrattuali o altre offerte limitate;
- articoli di negozi speciali offerti in luoghi non aperti al pubblico, come club o associazioni;
- articoli offerti fuori dalla Svizzera o da aziende o siti web non registrati in Svizzera.

2.2.5 Eventi e spese non assicurati:

- offerte che sono state pubblicate prima della data di acquisto o più di 14 giorni dopo la stessa;
- costi di trasporto e di gestione o tasse;
- servizi acquistati congiuntamente all'articolo, come lavoro salariato, manutenzione, riparazione o installazione di prodotti, beni o proprietà, o la consulenza professionale di qualsiasi tipo.

2.2.6 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente a ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta;
 - prova (p. es. opuscolo) che mostri l'oggetto identico acquistato, nonché la data di vendita e/o di emissione e il prezzo d'offerta più basso del fornitore terzo.

2.3 Assicurazione acquisti

2.3.1 Oggetti assicurati

L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per un periodo limitato contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o danneggiamento di oggetti mobili appena acquistati.

Valore minimo della merce: CHF 50.–.

2.3.2 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per gli articoli di acquisto recente valida per 30 giorni dalla data di acquisto.

2.3.3 Prestazioni assicurate

- A L'assicuratore rimborsa le spese per
- la riparazione o la sostituzione dell'oggetto assicurato.
- B L'assicuratore decide se l'oggetto deve essere riparato, sostituito con un oggetto di valore equivalente o se deve essere risarcito fino a concorrenza dell'importo originariamente pagato in base alla ricevuta d'acquisto.
- C Se l'articolo fa parte di una coppia o di un set, l'assicuratore pagherà solo la parte danneggiata, salvo se l'articolo non sia inutilizzabile senza l'altra parte. Se la compagnia d'assicurazione paga la coppia o il set in base a un caso assicurativo, la parte restante diventa proprietà dell'assicuratore. Finché l'oggetto smarrito o danneggiato non viene recuperato, la parte esistente rimane in possesso della compagnia di assicurazione.
- La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.3.4 Oggetti non assicurati:

- contanti, assegni, biglietti, azioni o altre cartevalori negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria o biglietti d'ingresso;
- pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- veicoli a motore come auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- dispositivi/oggetti dell'economia domestica installati in modo permanente allo stabile, come moquette, pavimenti, piastrelle, climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- oggetti presi a noleggio o in leasing;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

2.3.5 Eventi e spese non assicurati

- danni che rientrano nella garanzia del fabbricante;
- costi di trasporto e di gestione o tasse;
- perdita o danneggiamento causato da parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- perdita o danneggiamento dovuto a difetti meccanici, elettrici, errori del software, inclusi errori di dati ma non solo, qualsiasi interruzione di corrente, variazione di potenza, cortocircuito o guasto di sistema alle telecomunicazioni o agli impianti satellitari;
- perdita o danneggiamento risultante dalla normale usura;
- perdita o danneggiamento risultante da un uso improprio (compreso il taglio, la segatura e l'alterazione della forma);
- perdita o danneggiamento di oggetti lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico;
- perdita o danneggiamento dovuto a o in relazione con incidenti nucleari, biologici o chimici;
- perdita o danneggiamento a seguito di confisca da parte di governi, autorità pubbliche o funzionari doganali;
- perdita o danneggiamento dovuto a inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.

2.3.6 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente a ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;

- originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta;
- rapporto della polizia in caso di furto, furto con scasso o rapina;
- dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto dell'oggetto e che può eseguire l'eventuale riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;
- tutti gli altri documenti rilevanti richiesti.

C In caso di danneggiamento, l'avente diritto può essere esortato a inviare a proprie spese l'oggetto danneggiato all'assicuratore per ulteriori accertamenti.

3 Assicurazione viaggi

3.1 Spese di annullamento

3.1.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, inizia con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

3.1.2 Eventi assicurati

A La ERV accorda la copertura assicurativa se la persona assicurata non è in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata a causa di uno degli eventi sottoelencati, a condizione che ciò sia avvenuto dopo la prenotazione della prestazione di viaggio:

- malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata,
 - di una persona che accompagna la persona assicurata,
 - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sul posto sia indispensabile.
- Sciopero lungo l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata e/o le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio.
- Gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- Indisponibilità o ritardo (entrambi in seguito a un guasto tecnico o infortunio a persone) del mezzo di trasporto pubblico (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) o del taxi da utilizzare o prenotato per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina) nello Stato di domicilio. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti.
- Indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina) nello Stato di domicilio.
- Se nei 30 giorni precedenti la partenza
 - la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
 - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata; In tal caso le prestazioni, conformemente alla cifra 3.1.3 B, sono limitate alla somma d'assicurazione massima delle spese di annullamento per ogni carta.
- Furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità. In tal caso le prestazioni, conformemente alla cifra 3.1.3 B, sono limitate alla somma d'assicurazione massima delle spese di annullamento per ogni carta.
- Gravidanza di una persona assicurata, se la data del viaggio di ritorno cade oltre la 24ª settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per le donne incinte. In tal caso le prestazioni sono limitate alla somma d'assicurazione massima per ogni carta.

B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è un parente consanguineo o acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se la persona assicurata deve intraprendere il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponde le spese assicurate sostenute se il viaggio deve essere annullato a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o se la malattia cronica provoca il decesso della persona assicurata (a condizione che al momento della prenotazione della prestazione di viaggio l'idoneità al viaggio sia stata confermata per iscritto da un medico).

3.1.3 Prestazioni assicurate

A Per valutare il diritto alle prestazioni è determinante l'evento che fa comporta l'annullamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (spese amministrative, tasse di sicurezza e tasse aeroportuali escluse). Complessivamente questa prestazione è limitata al prezzo del pacchetto o alla somma assicurata. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.

C La ERV rimborsa le spese supplementari legate al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio al momento previsto; questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella tabella riassuntiva. Se viene chiesto il rimborso delle spese supplementari, il diritto alle spese di annullamento decade.

3.1.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se chi le fornisce (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- se la malattia che ha comportato l'annullamento è una complicanza o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già programmati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio;
- se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data del viaggio;
- in caso di annullamento in riferimento alla cifra 3.1.2 senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato possibile constatare per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare;
- se un annullamento in riferimento alla cifra 3.1.2 è stato ottenuto solo in seguito a una consultazione telefonica;
- se un annullamento dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
 - non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell'annullamento o,
 - non può essere giustificato da persone assunte come dipendenti presentando anche una conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro per tutto il periodo dell'incapacità attestata dal medico di intraprendere il viaggio;
- in caso di carente manutenzione del veicolo privato o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano già dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;
- se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in prima persona o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning) del veicolo privato.

3.1.5 Procedura in caso di sinistro

A Il fornitore dei servizi prenotati (agenzia di viaggi, impresa di trasporti, impresa di noleggio/locazione ecc.) deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

B I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:

- conferma della prenotazione/fattura relativa all'accordo e fatture concernenti le spese d'annullamento o le spese di viaggio successive (originali o copie);
- un certificato medico dettagliato o certificato di decesso o altro certificato ufficiale;
- originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida.

3.2 Protezione SOS

3.2.1 Campo di applicazione, periodo di validità, disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata della prestazione di viaggio prenotata.

3.2.2 Eventi assicurati

A La ERV concede la copertura assicurativa se la persona assicurata non è in grado di iniziare o deve annullare o interrompere la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi indicati di seguito:

- malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata,
 - di una persona che accompagna la persona assicurata,
 - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sul posto sia indispensabile.
- Sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) lungo l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi genere, epidemie o eventi naturali presso la destinazione del viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata.
- Gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- Indisponibilità di un mezzo di trasporto prenotato o utilizzato (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) in seguito a un guasto tecnico o infortunio a persone, se per questo motivo la prosecuzione del viaggio o dell'attività ricreativa secondo programma non è garantita. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come indisponibilità.
- Indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare, se per questo motivo non è possibile proseguire il viaggio o l'attività ricreativa come da programma.

- f) Eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa all'estero;
- g) Furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: sono assicurate solo le spese supplementari per la prosecuzione del viaggio o l'utilizzo di un veicolo a noleggio ai sensi della cifra 3.2.3 B h).
- B Se la persona che provoca l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio a causa di un evento assicurato non è un parente consanguineo o acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.
- C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione o prima dell'inizio del viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponde le spese assicurate sostenute se il viaggio deve essere annullato, interrotto o prolungato a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o se la malattia cronica provoca il decesso della persona assicurata (a condizione che al momento della prenotazione della prestazione di viaggio l'idoneità al viaggio sia stata confermata per iscritto da un medico).

3.2.3 Prestazioni assicurate

- A Per valutare il diritto alle prestazioni è determinante l'evento che comporta l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre quanto segue:
- a) Le spese
- relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;
 - relative a un trasporto d'urgenza (rimpatrio medico) assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata. Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA. **Soltanto i medici della ERV decidono in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni.**
- b) Le spese delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, se la persona assicurata è scomparsa o deve essere portata in salvo o al sicuro. Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA.
- c) L'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si fa carico delle spese di cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o delle spese supplementari necessarie per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata.
- d) Le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a concorrenza di CHF 3000.– (viaggio di andata e ritorno per 2 persone assicurate al massimo), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno.
- e) Le spese supplementari di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di 1ª classe e del volo in classe economica.
- f) Un anticipo sulle spese rimborsabile fino a CHF 5000.– se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio).
- g) la quota proporzionale delle spese relative alla parte di viaggio di cui non si è usufruito (spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato escluse). Questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione stabilita nella tabella riassuntiva. Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruiti, nel caso in cui la ERV copra le spese di un alloggio sostitutivo.
- h) Le spese supplementari per il proseguimento del viaggio (alloggio, vitto e costi inclusi) per comunicare con la centrale d'allarme (per un massimo di 7 giorni) fino all'importo di CHF 1500.– pro capite oppure, in caso di uso di un veicolo a noleggio, fino a CHF 1500.–, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano il veicolo a noleggio.
- i) Le spese di viaggio (volo in classe economica/hotel di classe media) fino a CHF 5000.– pro capite per due persone molto vicine alla persona assicurata che le facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni.
- C Le prestazioni sono limitate alle somme d'assicurazione stabilite nella tabella riassuntiva.

3.2.4 Esclusioni

- A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente da quest'ultima o dalla ERV. **In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.**
- B È esclusa l'erogazione delle prestazioni:
- a) se chi le fornisce (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- b) se in seguito a malattia, lesioni o complicazioni della gravidanza il viaggio è stato annullato, interrotto o prolungato senza indicazione medica (p. es. in caso di assistenza medica adeguata sul posto ecc.) e non è stato consultato un medico sul posto;
- c) se la malattia che ha comportato l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio è una complicanza o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già programmati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio;
- d) in caso di carente manutenzione del veicolo o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano già dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;
- e) se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in proprio o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning).

3.2.5 Procedura in caso di sinistro

- A Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni alla ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'allarme o la ERV.
- B I seguenti documenti devono essere tra l'altro presentati alla ERV:
- la conferma della prenotazione (originale o copia);
 - il certificato medico con diagnosi, attestati ufficiali, certificato di morte, ricevute, fatture relative alle spese assicurate aggiuntive, titoli di viaggio e/o rapporti della polizia (originali o copie);
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida.

3.3 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo;

3.3.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione vale esclusivamente per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera. Su richiesta della ERV e a spese della persona assicurata, quest'ultima è tenuta a sottoporsi a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per la durata della prestazione di viaggio prenotata.

3.3.2 Prestazioni ed eventi assicurati

- A Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva. In caso di malattia o infortunio, la ERV rimborsa le spese sostenute all'estero per il trattamento ambulatoriale o il ricovero ospedaliero nel reparto comune in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari, come segue:
- a) cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti inclusi), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
- b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (spese di vitto incluse) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
- c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
- d) spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.
- B La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.
- C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurativo in questione.
- D **Tutte le prestazioni vengono erogate in complemento alle prestazioni LAMal/LAINF e alle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.**

3.3.3 Garanzia di assunzione dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece garanzie di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, medicamenti e farmacisti).

3.3.4 Infortuni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- c) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili e apparecchi volanti.

3.3.5 Malattie non assicurate

L'assicurazione non copre:

- a) esami di controllo generali e controlli di routine;
- b) sintomi, malattie e relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- c) malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (ad es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- d) patologie dentali o mandibolari;
- e) conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- f) gravidanza e parto nonché relative complicazioni;
- g) gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

3.3.6 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a) aliquote percentuali e franchigie di altre assicurazioni;
- b) partecipazione a scioperi, disordini e dimostrazioni di qualsiasi genere;
- c) prestazioni concernenti malattie o infortuni (sintomi, relative conseguenze o complicazioni inclusi) che avrebbero potuto essere diagnosticate da un medico in occasione di una visita già all'inizio dell'assicurazione o del viaggio. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- d) prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
- e) eventi e prestazioni riconducibili a epidemie o pandemie;
- f) trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal);
- g) riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

3.3.7 Procedura in caso di sinistro

- A In caso di infortunio o malattia, occorre rivolgersi il prima possibile a un medico e seguirne le istruzioni.
- B I seguenti documenti devono essere tra l'altro presentati alla ERV:
- certificato medico dettagliato;
 - fatture delle spese per medici, medicinali e degenze ospedaliere nonché ricette mediche;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51 % della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida.

3.4 Ritardo del volo (coincidenza persa)

3.4.1 Campo di applicazione, periodo di validità

Ad eccezione dello Stato di domicilio, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante la prestazione di viaggio prenotata fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

3.4.2 Prestazione ed evento assicurato

Se si perde la coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 3 ore esclusivamente per colpa della compagnia aerea del primo volo, la ERV copre, in complemento alle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, collegamenti telefonici) necessarie per il proseguimento del viaggio; Questa prestazione è limitata alla somma d'assicurazione stabilita nella tabella riassuntiva.

3.4.3 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

3.4.4 Procedura in caso di sinistro

- A Per richiedere l'erogazione delle prestazioni da parte della ERV, l'evento deve essere comunicato per iscritto immediatamente dopo il rientro in Svizzera.
- B I seguenti documenti devono essere tra l'altro presentati alla ERV:
- una prova del ritardo emesso dalla compagnia aerea;
 - una conferma degli indennizzi erogati dalla compagnia aerea;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51 % della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida;
 - la conferma della prenotazione;
 - le ricevute delle spese supplementari sostenute.

3.5 Bagagli

3.5.1 Campo di applicazione, periodo di validità, disposizioni speciali (obblighi di comportamento in viaggio)

- A La copertura assicurativa è valida fin quando e ogni volta che gli oggetti assicurati si trovano fuori dall'abitazione permanente della persona assicurata durante la durata della prestazione di viaggio prenotata.
- B Gli oggetti di valore, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:
- essere consegnati per la custodia a una struttura ricettiva o a un guardaroba custodito oppure
 - essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere, beauty-case, ventiquattrore o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.
- C È obbligatorio osservare e seguire i consigli del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

3.5.2 Oggetti assicurati

- A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.
- B Per quanto riguarda attrezzature sportive, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.
- C Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che durante il trasporto con i mezzi pubblici devono essere necessariamente consegnati alla custodia dell'impresa di trasporti.

3.5.3 Oggetti non assicurati

L'assicurazione non copre:

- contanti, biglietti (di viaggio), titoli, software, metalli preziosi, atti e documenti di qualsiasi genere, pietre preziose e perle, oggetti utilizzati per scopi professionali, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aerei, accessori compresi per ciascuno di essi;
- oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- ausili medici che sono stati consegnati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti affinché vengano trasportati.

3.5.4 Eventi assicurati

Sono assicurati:

- furto, furto con scasso, rapina;
- danneggiamento, distruzione nonché perdita definitiva durante il trasporto effettuato con un mezzo di trasporto pubblico, a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia del vettore affinché venisse trasportato;
- consegna ritardata (almeno 6 ore) da parte di un mezzo di trasporto pubblico.

3.5.5 Prestazioni assicurate

- A La ERV indennizza:
- in caso di danno totale o perdita definitiva di oggetti assicurati, il loro valore corrente. Per valore attuale s'intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore pari al 10 % l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 50 %;
 - in caso di danno parziale, le spese di riparazione, ma non oltre il valore corrente;
 - per la totalità degli oggetti di valore, il loro valore corrente o al massimo il 50 % della somma assicurata;
 - per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle, il loro valore corrente o al massimo il 20 % della somma assicurata;
 - le spese per la nuova emissione/realizzazione, in caso di furto o perdita definitiva di passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi;
 - in caso di furto o perdita definitiva di carte di credito/prepagate e telefoni cellulari, l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
 - in caso di consegna ritardata dei bagagli da parte di un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti di prima necessità fino a CHF 500.– per persona e viaggio e fino a un massimo di CHF 4000.– all'anno o per titolare della carta. In caso di viaggio di ritorno verso il proprio domicilio non si ha diritto ad alcun indennizzo.
- B La somma d'assicurazione definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni per i sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

3.5.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- per sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriori;
- per oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia;
- per oggetti smarriti da veicoli o imbarcazioni chiusi a chiave, se non sono visibili tracce di effrazione;
- se la stazione di polizia più vicina non viene contattata entro 24 ore e l'incidente non viene verbalizzato o non vengono richieste indagini ufficiali.

3.5.7 Procedura in caso di sinistro

- A La persona assicurata deve:
- in caso di furto o rapina, richiedere entro 24 ore un'indagine ufficiale o far verbalizzare l'accaduto al più vicino posto di polizia (rapporto della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo ecc.);
 - in caso di danneggiamento, consegna ritardata o perdita del bagaglio durante il trasporto da parte dell'istanza competente (direzione dell'hotel, guida turistica, impresa di trasporti ecc.), chiedere immediatamente che venga rilasciato un verbale di accertamento in merito alle cause, alle circostanze e all'entità del sinistro e richiedere anche un risarcimento;
 - informare per iscritto o in altra forma testuale la ERV non appena è rientrata dal viaggio, motivando le proprie richieste.
- B I seguenti documenti devono essere fatti pervenire alla ERV:
- originale o copia del verbale di accertamento (rapporto della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo ecc.);
 - originale o copia delle conferme, ricevute o conferme d'acquisto,
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51 % della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida.

3.6 Assicurazione infortuni di viaggio

Si tratta di un'assicurazione di somma fissa.

3.6.1 Campo di applicazione, periodo di validità, disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante la prestazione di viaggio prenotata, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

3.6.2 Eventi assicurati

- A In caso di decesso della persona assicurata a causa di un infortunio, gli eredi legittimi riceveranno la somma concordata secondo la tabella riassuntiva. Una clausola beneficiaria divergente richiede una comunicazione scritta alla ERV da parte della persona assicurata. Al momento di versare la prestazione assicurativa, la ERV tiene conto dell'ultima disposizione che le è stata comunicata per iscritto, motivo per cui deve essere informata tempestivamente e in modo appropriato di eventuali modifiche.
- B In caso di invalidità pari al 100 %, diagnosticata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato al più tardi entro 5 anni dalla data dell'infortunio, la ERV versa il capitale concordato (fino a un massimo di CHF 300 000.–) e, in caso di invalidità parziale, una percentuale corrispondente (fino a un massimo di CHF 300 000.–).
- Il grado d'invalidità è calcolato in base alla tabella delle menomazioni dell'integrità ai sensi dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), nonché delle ulteriori tabelle della Suva;
 - La completa incapacità funzionale di arti od organi equivale alla loro perdita;
 - In caso di perdita o di incapacità funzionale parziale, si applica un grado d'invalidità proporzionalmente inferiore;
 - In caso di perdita o di contemporanea incapacità funzionale di più parti del corpo, si sommano le percentuali; il grado d'invalidità non è mai superiore al 100 %;

- e) Nei casi non menzionati sopra, il grado d'invalidità sarà determinato in base ai referti medici, facendo riferimento alle percentuali sopra indicate e tenendo conto delle condizioni della persona assicurata;
- f) Se già prima dell'infortunio determinate parti del corpo erano totalmente o parzialmente mutilate oppure soggette a incapacità funzionale, se ne terrà conto al momento dell'accertamento del grado d'invalidità, deducendo il grado d'invalidità preesistente stabilito in base ai criteri menzionati in precedenza.

3.6.3 Limiti delle prestazioni

La ERV corrisponde:

- a) in caso di decesso
 - ai figli assicurati, che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno di età, al massimo CHF 10000.-;
 - alle persone assicurate, che al momento dell'infortunio avevano già compiuto 65 anni, metà della somma d'assicurazione concordata;
- b) in caso d'invalidità
 - ai figli assicurati, che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno di età, al massimo CHF 10000.-;
 - alle persone assicurate, che al momento dell'infortunio avevano già compiuto 65 anni, al posto del capitale una rendita vitalizia; in caso di invalidità pari al 100%, questa rendita ammonta a CHF 83.- ogni CHF 1000.- di capitale d'invalidità (classificazione secondo il grado d'invalidità in base alla cifra 3.6.2);
- c) per tutte le assicurazioni infortuni correnti, per persona complessivamente fino a un massimo (secondo la tabella riassuntiva)
 - di CHF 300 000.- in caso di decesso,
 - di CHF 300 000.- in caso di invalidità.

Se più persone assicurate subiscono un infortunio in seguito allo stesso sinistro, le indennità della ERV sono limitate all'importo massimo di 1 milione di CHF in caso di decesso e di invalidità (secondo la tabella riassuntiva). Se le pretese superano questo importo, la somma sarà divisa in maniera proporzionale.

3.6.4 Eventi non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti.

3.6.5 Procedura in caso di sinistro

A Notificare alla ERV il decesso entro 24 ore per iscritto o in un'altra forma testuale.

B I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:

- certificato medico dettagliato e/o protocollo d'infortunio,
- originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51 % della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida.

3.7 Servizio di portineria

Offriamo una varietà di servizi come informazioni su traffico ed eventi, la prenotazione di un ristorante o di un albergo, l'affitto di chalet, ville, il noleggio di barche o aerei, la prenotazione di un'auto a noleggio, l'ordinazione di fiori o biglietti per eventi. I servizi sono offerti senza copertura delle spese.

3.7.1 Servizi

L'assicuratore fornisce alla persona assicurata vari tipi di servizi di portineria in relazione a viaggi, gastronomia, shopping, vita quotidiana, wellness ed eventi. Quando la persona assicurata fa una richiesta, l'assicuratore s'impegna, senza obbligo di fornire risultati, a fornire una risposta diretta o attraverso l'intermediazione di un fornitore di servizi o un partner. La prenotazione o l'ordinazione concordata sarà effettuata a nome della persona assicurata e con l'indicazione dei dati della sua carta di credito. La fatturazione avviene tra la persona assicurata e l'impresa che fornisce il servizio.

3.7.2 Esclusioni

L'assicuratore rifiuta le seguenti richieste avanzate al servizio di portineria:

- richieste che violano il quadro normativo svizzero o le norme etiche e morali;
- richieste che mirano esclusivamente a ottenere sconti;
- richieste che sottostanno a limitazioni riguardanti determinate persone o determinati Paesi;
- richieste che violano le leggi vigenti nel Paese d'adempimento.

Se la gestione di una richiesta necessita di oltre due ore, l'assicuratore si riserva il diritto di chiudere la gestione della richiesta nello stato in cui si trova e di informare la persona assicurata sullo stato di elaborazione della richiesta. L'assicuratore si riserva il diritto di rifiutare richieste che ritiene inappropriate senza fornire una motivazione.

3.7.3 Spese

Le spese e le tasse per i prodotti e i servizi fruiti sono a carico della persona assicurata, che risponde del pagamento della prenotazione o dell'ordinazione, nonché di eventuali spese in caso di annullamento o di mancata fruizione.

3.7.4 Responsabilità

L'assicuratore non risponde di:

- danni materiali e patrimoniali risultanti da ritardi o informazioni errate, nonché di servizi difettosi o difetti di qualsiasi tipo degli oggetti acquisiti;
- danni materiali e patrimoniali insorti per mancata reperibilità dell'istituzione corrispondente;
- mancata erogazione del servizio ordinato o relativi difetti/impedimenti;
- danni causati da personale ausiliario impiegato.

3.7.5 Contatto

Il servizio di portineria è a disposizione della persona assicurata 7 giorni alla settimana e 24 ore al giorno. E-mail info@ervconciierge.ch (soluzione consigliata)/n. telefono +41 (0) 78 213 68 00.

4 Veicolo a noleggio

4.1 Assicurazione franchigia per veicoli a noleggio

4.1.1 Estensione dell'assicurazione, campo di applicazione, periodo di validità, disposizione speciale

Si tratta di un'assicurazione con esclusione della franchigia per i veicoli a noleggio e copre il veicolo a motore noleggiato dal titolare della carta. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata del noleggio in base alla conferma della prenotazione (al massimo 90 giorni).

4.1.2 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre automobili, motorhome, autocaravan, camper, pulmini attrezzati a camper, pulmini o moto noleggiati e guidati da una persona assicurata e immatricolati per la circolazione conformemente alle disposizioni legali (elenco esaustivo).

4.1.3 Eventi assicurati

Per eventi assicurati si intendono i danni al veicolo noleggiato (inventario escluso) coperti da una polizza assicurativa casco o furto già stipulata.

4.1.4 Prestazioni assicurate

- A Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV si fa carico delle spese di riparazione sostenute, per un importo massimo pari alla franchigia addebitata dall'assicurazione del veicolo noleggiato. Sono escluse eventuali spese consequenziali, fra cui perdita del bonus, aumento del premio o perdita del canone di noleggio.
- B L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia e dalla somma massima assicurata.

4.1.5 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) se l'assicurazione casco o furto contesta il sinistro;
- b) in caso di sinistri per i quali l'assicurazione del fornitore del servizio non prevede una franchigia;
- c) in caso di danni in relazione a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio;
- d) in caso di sinistri causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico massimo consentito [per mille] stabilito dalla legge del rispettivo Paese) o sotto l'effetto di droghe o medicinali;
- e) in caso di danni materiali alla coppa dell'olio o agli pneumatici;
- f) in caso di danni dovuti alla perdita o al danneggiamento della chiave dell'auto;
- g) in caso di sinistri che si verificano su strade non ufficiali o non pubbliche o su piste di gara;
- h) se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone;
- i) se il veicolo assicurato è stato prenotato secondo un modello di condivisione o abbonamento.

4.1.6 Procedura in caso di sinistro

- A In caso di sinistro, è necessario attenersi assolutamente alla seguente procedura sul posto: La persona assicurata deve:
 - informare immediatamente l'impresa di autonoleggio;
 - informare immediatamente la polizia locale e richiedere un'indagine ufficiale o far verbalizzare l'accaduto (rapporto della polizia, constatazione amichevole d'incidente), se nell'incidente sono stati coinvolti altri utenti della strada;
 - chiedere alla società di autonoleggio di redigere un rapporto sui danni al momento della restituzione del veicolo a noleggio;
 - saldare personalmente eventuali franchigie direttamente in loco.
- B I seguenti documenti devono essere fatti pervenire alla ERV:
 - copia del contratto di noleggio del veicolo;
 - prova del pagamento della cauzione (ricevuta della società di autonoleggio) e originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51 % del prezzo di noleggio è stato pagato con la carta;
 - originale o copia del verbale di accertamento (rapporto della polizia, constatazione amichevole d'incidente);
 - copia del conteggio finale dell'impresa di autonoleggio;
 - conteggio che mostra il pagamento della franchigia fatturata.

4.2 Assicurazione perdita chiavi per veicoli a noleggio

4.2.1 Campo di applicazione, periodo di validità

Si tratta di un'assicurazione contro la perdita delle chiavi dei veicoli a noleggio e copre il veicolo a motore noleggiato dal titolare della carta. La copertura assicurativa vale in tutto il mondo durante il periodo di noleggio del veicolo noleggiato in base alla conferma della prenotazione (al massimo 90 giorni).

4.2.2 Prestazioni ed eventi assicurati

Sono assicurate le spese insorte a causa della perdita della chiave del veicolo a noleggio. All'insorgere di un evento assicurato, sono coperte le spese per la sostituzione e/o la nuova codifica della chiave del veicolo a noleggio. L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla somma massima assicurata secondo la tabella riassuntiva.

4.2.3 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- in caso di danni causati al o nel veicolo a noleggio dovuti alla perdita o al danneggiamento della chiave dell'auto.

4.2.4 Procedura in caso di sinistro

I seguenti documenti devono essere fatti pervenire alla ERV:

- copia del contratto di noleggio del veicolo;
- prova del pagamento della cauzione (ricevuta della società di autonoleggio) e originale o copia dell'estratto conto della carta di credito o prepagata/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% del prezzo di noleggio è stato pagato con la carta;
- copia del conteggio finale dell'impresa di autonoleggio;
- conteggio che mostra il pagamento della franchigia fatturata.

5 Assicurazione di protezione giuridica

5.1 Protezione giuridica acquirenti per carte di credito o prepagate

L'assicurazione di protezione giuridica secondo le disposizioni seguenti viene fornita in collaborazione con Coop Protezione Giuridica SA. L'assicuratore è Coop Protezione Giuridica SA e si impegna ad erogare le prestazioni assicurate nell'ambito delle condizioni seguenti.

La persona assicurata detiene un diritto di credito diretto nei confronti di Coop Protezione Giuridica SA.

5.1.1 Campo di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità indicato sulla polizza assicurativa.

Ambito giuridico assicurato	Validità territoriale	Somma d'assicurazione	Particolarità
Controversie legali con il fornitore delle prestazioni	Mondo	CHF 25 000.–	Per evento di base s'intende la data dell'evento che ha provocato la lite

5.1.2 Prestazioni assicurate

Coop Protezione Giuridica SA accorda la copertura assicurativa per la tutela degli interessi giuridici da parte del servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica SA e il pagamento fino a un massimo di CHF 25 000.– per le seguenti prestazioni:

- gli onorari dei legali incaricati;
- gli onorari dei periti incaricati;
- le spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata;
- le indennità processuali a favore della controparte.

5.1.3 La protezione non copre:

- multe, pene pecuniarie e convenzionali;
- risarcimento danni e riparazione morale;
- costi a carico di terzi responsabili.

Le spese e le indennità processuali riconosciute alla persona assicurata devono essere rimborsate a Coop Protezione Giuridica nella misura delle prestazioni erogate.

5.1.4 Validità temporale

Per la copertura temporale è determinante il momento in cui si verifica l'evento di base, secondo la tabella.

5.1.5 Esclusioni

Non viene concessa alcuna protezione giuridica

- per tutti i casi di protezione giuridica e caratteristiche che non risultano espressamente menzionati
- per i casi verificatisi prima della stipula dell'assicurazione
- le controversie fra persone assicurate nonché con Coop Protezione Giuridica SA, i suoi organi o incaricati
- per i casi relativi a procedure esclusivamente di recupero crediti nonché per i casi relativi a crediti ceduti
- per le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti della persona assicurata nonché la rivendicazione di danni puramente economici (che non siano in relazione con lesioni corporali o danni materiali)

5.1.6 Procedura in caso di sinistro

Notifica di un caso di protezione giuridica

L'insorgere di un caso di protezione giuridica deve essere immediatamente notificato a Coop Protezione Giuridica, su sua richiesta per iscritto.

Obblighi in caso di sinistro

La persona assicurata deve offrire a Coop Protezione Giuridica il proprio supporto in relazione al trattamento del caso di protezione giuridica, conferirle le procure e fornirle le informazioni necessarie e inoltrarle senza indugio le comunicazioni e i documenti che le vengono trasmessi, in particolar modo se provenienti dalle autorità. In caso di violazione colposa di tali obblighi, Coop Protezione Giuridica SA è autorizzata a ridurre le sue prestazioni di un importo pari all'ammontare dei costi supplementari. In caso di violazione grave di tali obblighi, la compagnia può rifiutarsi di erogare le prestazioni.

Trattamento di un caso di protezione giuridica

Prima consultazione con la persona assicurata, Coop Protezione Giuridica SA adotta le misure necessarie alla tutela degli interessi della stessa. Nel caso in cui si renda necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti di interessi, la persona assicurata può proporre uno di sua scelta. Nel caso in cui Coop Protezione Giuridica SA non accettasse questa scelta, l'assicurato può proporre altri tre avvocati non appartenenti allo stesso studio. Coop Protezione giuridica SA deve accettare uno dei tre avvocati proposti. Prima di incaricare l'avvocato, la persona assicurata deve richiedere la garanzia di assunzione dei costi a Coop Protezione giuridica SA. Se la persona assicurata dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà farsi carico dei costi derivanti da tale cambiamento.

Procedura in caso di divergenze d'opinione

In caso di divergenze d'opinione per quanto concerne l'ulteriore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui Coop Protezione Giuridica SA giudica insufficienti le probabilità di successo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto, la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC). Se la persona assicurata desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica SA, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla sede principale di Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, CH-5001 Aarau, telefono +41 62 836 00 00, info@cooprecht.ch, oppure a una delle sue agenzie.

5.2 Protezione giuridica viaggi per carte di credito

L'assicurazione di protezione giuridica secondo le disposizioni seguenti viene fornita in collaborazione con Coop Protezione Giuridica SA. L'assicuratore è Coop Protezione Giuridica SA e si impegna ad erogare le prestazioni assicurate nell'ambito delle condizioni seguenti.

La persona assicurata detiene un diritto di credito diretto nei confronti di Coop Protezione Giuridica SA.

5.2.1 Campo di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità indicato sulla polizza assicurativa.

5.2.2 Caratteristiche assicurate

Sono assicurati gli eventi legati a un viaggio che il cliente ha pagato prevalentemente con la carta di credito.

- Conducente di un veicolo a motore o di un natante a noleggio
- Sportivo, pedone, ciclista, motociclista o passeggero di un mezzo di trasporto
- Affittuario di un alloggio di villeggiatura
- Cliente di un albergo
- Contraente di un contratto di viaggio
- Vittima di un crimine
- Chi spedisce i bagagli

Ambito giuridico assicurato	Validità territoriale	Somma d'assicurazione	Particolarità
Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore o della sua assicurazione di responsabilità civile	Mondo	CHF 150 000.– Fuori dall'Europa: CHF 50 000.–	L'assicurazione non copre: la difesa da richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti della persona assicurata nonché la rivendicazione di danni puramente economici (che non siano in relazione con lesioni corporali o danni materiali). Per evento di base s'intende la data in cui è stato causato il danno.
Controversie giuridiche con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni	Mondo	CHF 150 000.– Fuori dall'Europa: CHF 50 000.–	Controversie giuridiche con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni. Per evento di base s'intende la data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione, della cassa malati o della cassa pensioni, altrimenti la data della comunicazione che ha provocato la lite.
Procedure penali e amministrative	Mondo	CHF 150 000.– Fuori dall'Europa: CHF 50 000.–	In caso di un'accusa per un reato intenzionale, le spese vengono rimborsate solo ad assoluzione avvenuta oppure in caso di cessazione del procedimento. Le spese non vengono rimborsate se l'assoluzione o la cessazione del procedimento avvengono nell'ambito di una conciliazione o di un'indennità alla parte in giudizio penale o ad altre persone. Per evento di base s'intende la data della violazione della legge
Controversie derivanti dai seguenti contratti: <ul style="list-style-type: none">• noleggio di un veicolo a motore, di attrezzatura sportiva o per hobby non motorizzata oppure affitto di un alloggio di villeggiatura• contratto di trasporto e spedizione• contratto di viaggio, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero• contratto di soggiorno	Mondo	CHF 150 000.– Fuori dall'Europa: CHF 50 000.–	Per evento di base s'intende la data dell'evento che ha provocato la lite

5.2.3 Prestazioni assicurate

Coop Protezione Giuridica SA accorda la copertura assicurativa per la difesa degli interessi legali da parte del servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica SA e il pagamento fino a un importo massimo di CHF 150 000.– per le seguenti prestazioni:

- gli onorari dei legali incaricati;
- gli onorari dei periti incaricati;
- le spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata;
- le indennità processuali a favore della controparte;
- le spese di recupero crediti dell'indennità spettante alla persona assicurata relativa alle cauzioni penali versate per evitare una detenzione preventiva fino all'importo di CHF 100 000.– per evento; questa prestazione viene versata in anticipo e in seguito dovrà essere rimborsata a Coop;
- le spese di viaggio per la necessaria comparizione di fronte a un tribunale all'estero fino a un massimo di CHF 5000.–;
- le spese di traduzione fino a un massimo di CHF 5000.–.

5.2.4 La protezione non copre:

- multe, pene pecuniarie e convenzionali;
- risarcimento danni e riparazione morale;
- costi a carico di terzi responsabili.

Le spese e le indennità processuali riconosciute alla persona assicurata devono essere rimborsate a Coop Protezione Giuridica nella misura delle prestazioni erogate.

5.2.5 Validità temporale

Per la copertura temporale è determinante il momento in cui si verifica l'evento di base, secondo la tabella.

5.2.6 Esclusioni

Non viene concessa alcuna protezione giuridica

- per tutti i casi di protezione giuridica e caratteristiche che non risultano espressamente menzionati
- per i casi verificatisi prima della stipula dell'assicurazione
- le controversie fra persone assicurate nonché con Coop Protezione Giuridica SA, i suoi organi o incaricati
- per i casi relativi a procedure esclusivamente di recupero crediti nonché per i casi relativi a crediti ceduti
- per le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti della persona assicurata nonché la rivendicazione di danni puramente economici (che non siano in relazione con lesioni corporali o danni materiali)
- per i casi in relazione al riottenimento della licenza di condurre

5.2.7 Procedura in caso di sinistro

Notifica di un caso di protezione giuridica

L'insorgere di un caso di protezione giuridica deve essere immediatamente notificato a Coop Protezione Giuridica, su sua richiesta per iscritto.

Obblighi in caso di sinistro

La persona assicurata deve offrire a Coop Protezione Giuridica il proprio supporto in relazione al trattamento del caso di protezione giuridica, conferirle le procure e fornirle le informazioni necessarie e inoltrarle senza indugio le comunicazioni e i documenti che le vengono trasmessi, in particolar modo se provenienti dalle autorità. In caso di violazione colposa di tali obblighi, Coop Protezione Giuridica SA è autorizzata a ridurre le sue prestazioni di un importo pari all'ammontare dei costi supplementari. In caso di violazione grave di tali obblighi, la compagnia può rifiutarsi di erogare le prestazioni.

Trattamento di un caso di protezione giuridica

Prima consultazione con la persona assicurata, Coop Protezione Giuridica SA adotta le misure necessarie alla tutela degli interessi della stessa. Nel caso in cui si renda necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti di interessi, la persona assicurata può proporre uno di sua scelta. Nel caso in cui Coop Protezione Giuridica SA non accettasse questa scelta, l'assicurato può proporre altri tre avvocati non appartenenti allo stesso studio. Coop Protezione giuridica SA deve accettare uno dei tre avvocati proposti. Prima di incaricare l'avvocato, la persona assicurata deve richiedere la garanzia di assunzione dei costi a Coop Protezione giuridica SA. Se la persona assicurata dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà farsi carico dei costi derivanti da tale cambiamento.

Procedura in caso di divergenze d'opinione

In caso di divergenze d'opinione per quanto concerne l'ulteriore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui Coop Protezione Giuridica SA giudica insufficienti le probabilità di successo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto, la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC). Se la persona assicurata desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica SA, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla sede principale di Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, CH-5001 Aarau, telefono +41 62 836 00 00, info@cooprecht.ch, oppure a una delle sue agenzie.

6 Glossario

A Anno d'assicurazione

L'anno d'assicurazione inizia con la presa in possesso della carta di credito o prepagata (con l'adesione al contratto collettivo) e dura 365 giorni. L'anno d'assicurazione si prolunga poi automaticamente di altri 365 giorni.

Attrezzature sportive

Per attrezzature sportive s'intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf, ecc.), accessori compresi.

Ausili medici

Si considerano ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per la terapia respiratoria, medicamenti soggetti a prescrizione medica, occhiali da vista, lenti a contatto, ecc.).

C Colpa grave

Commette grave negligenza chi viola le più elementari norme di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze, mettendo quindi in pericolo sé stesso e gli altri.

D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell'ambito di una determinata zona geografica e in un determinato arco temporale.

Estero

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

Europa

Nel campo di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti al campo di applicazione «Europa».

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.

I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Isolamento/quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L Luogo di domicilio/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna o soggiornava abitualmente prima dell'inizio della copertura assicurativa.

M Malattia

Per malattia s'intende qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia il risultato di un incidente e che richieda un esame o un trattamento medico o che comporti un'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

O Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, orologi, notebook/laptop con relativi accessori, hardware, attrezzature fotografiche, cinematografiche e audio con relativi accessori. Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2000.–.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità s'intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale (detenzione, divieto di ingresso nel o di uscita dal Paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena, ecc.). Tale ordine ha carattere vincolante.

P Pandemia

Per pandemia s'intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Parente consanguineo/acquisito

In riferimento alle cifre 3.1.2 B e 3.2.2 B, oltre ai parenti consanguinei e acquisiti, sono inclusi anche coniugi e partner conviventi, nonché partner in unione domestica registrata.

Persone assicurate

Le persone assicurate sono le persone menzionate nelle informazioni per i clienti o nelle CGA.

Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio s'intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

S Spedizione

Per spedizione s'intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Spese di annullamento

Se la persona che intraprende il viaggio recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato, ma può tuttavia richiedere un indennizzo commisurato. L'importo dell'indennizzo è determinato dal prezzo del viaggio al netto del valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché di ciò che può ottenere utilizzando le prestazioni di viaggio in altro modo.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

Svizzera

Il campo di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il principato del Liechtenstein.

T Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza sono tesi a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.